



COMUNE DI SCHIO

SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 22 del 16/01/2026

SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
SERVIZIO VIABILITA'

Oggetto:

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA MILANO-CORTINA 2026

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

- Vista la richiesta pervenuta da parte del Servizio Sport del Comune di Schio con cui si chiedeva un provvedimento per la regolamentazione della circolazione stradale in alcune vie del centro città per il passaggio della Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026;
- Considerato che il presente provvedimento si rende necessario per garantirne il regolare svolgimento e per la sicurezza pubblica;
- Evidenziato che la manifestazione beneficia del supporto dell'Amministrazione Comunale con patrocinio e collaborazione, come stabilito con Delibera G. C. n. 212/25 del 21/07/25;
- Preso atto che il passaggio della Fiamma Olimpica è in programma nella giornata di mercoledì 21/01/26;
- Visti gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D. Lgs. n. 285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,

ORDINA

nella giornata del 21/01/26 la circolazione stradale in alcune vie del centro, per permettere il regolare svolgimento dell'evento in oggetto, è regolamentata come di seguito descritto:

- istituzione dalle ore 9.00 alle ore 10.00 di divieto di transito per il tempo strettamente necessario al passaggio della Fiamma Olimpica e del relativo convoglio nelle vie P. Maraschin, Baccarini, Battaglion Val Leogra, p.zza Rossi, Cap. Sella, p.zza Almerico da Schio, R. Rompato, Baratto, XXIX Aprile e T. Livio, eccetto convoglio dell'organizzazione;
- istituzione dalle ore 6.00 alle ore 11.00 di divieto di sosta con rimozione forzata in via Riboli, per n. 20 stalli sosta dopo l'accesso all'ex Centro Coni, eccetto veicoli autorizzati dei partecipanti;
- istituzione dalle ore 6.00 alle ore 10.00 di divieto di sosta con rimozione forzata in via P. Maraschin (compreso il parcheggio fronte Liceo Artistico "Martini"), in via Battaglion Val Leogra, nel parcheggio di p.zza IV Novembre, in p.zza Statuto, in p.zza Rossi, nel parcheggio di p.zza Almerico, in via R. Rompato e in via T. Livio;
- istituzione dalle ore 8.00 alle ore 9.30 di divieto di transito in via P. Maraschin nel tratto compreso tra via Riboli e via Cardatori, eccetto convoglio dell'organizzazione Fiamma Olimpica, che è altresì autorizzato alla sosta;
- la messa in lampeggio degli impianti semaforici dalle ore 9.00 alle ore 10.00 delle intersezioni semaforizzate lungo il percorso ovvero via Maraschin/Cardatori, via

Maraschin/Baccarini/TrentoTrieste, via Btg Val Leogra/Marconi, via Baratto/XXIX Aprile, Via XXIX Aprile/T. Livio;

- istituzione dalle ore 8,30 alle ore 10.00 di divieto di transito ai velocipedi nella pista ciclabile di via XXIX Aprile e via T. Livio;
- istituzione dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di divieto di transito in via T. Livio nel tratto compreso tra via Sanudo e via Raffaello, eccetto il convoglio dell'organizzazione Fiamma Olimpica, che è altresì autorizzato alla sosta;

Dalle ore 6.30 alle ore 15.00 è soppressa la regolamentazione veicolare del centro conseguente al mercato infrasettimanale, che non verrà svolto per permettere il regolare svolgimento della presente manifestazione sportiva; la relativa segnaletica dovrà essere occultata.

Dal provvedimento sono esclusi i veicoli espressamente autorizzati dal personale di Polizia Locale, e i mezzi di soccorso ed emergenza che dovessero intervenire in caso di necessità.

Si chiede il coordinamento veicolare al Comando del Consorzio di Polizia Locale Altovicentino per garantire la necessaria sicurezza della manifestazione.

La presente ordinanza è resa pubblica con gli ordini impartiti dal personale di vigilanza in accompagnamento alla manifestazione.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale è autorizzato, in caso di eventi imprevisi ed imprevedibili in sede di redazione della presente ordinanza, ad effettuare in loco tutte le modifiche sulla viabilità ritenute necessarie per il miglioramento della circolazione stradale e per la sicurezza della stessa.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza può essere revocata per eventuali sopravvenute motivazioni al momento non prevedibili che si venissero a manifestare durante il periodo di efficacia della stessa.

Il Comune di Schio, i rispettivi Dirigenti e Funzionari si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dalla manifestazione.

Schio, 16/01/2026

Il Dirigente
Alessio Basilisco

(Documento firmato digitalmente)